

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.137-2021/C

Sulla natura giuridica degli accordi di reintegrazione della legittima

di Maria Teresa Ligozzi

(Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 18 maggio 2022)

Abstract

Lo studio si propone di esaminare le diverse ricostruzioni dottrinarie e giurisprudenziali sulla natura giuridica degli accordi di reintegrazione della legittima. In particolare, siffatte ricostruzioni giuridiche determinano delle conseguenze operative peculiari. Le stesse confermano la natura dell'istituto in esame, quale atto estremamente versatile ed agevolmente fruibile in tutti i casi in cui si intenda realizzare lo scopo di equilibrare eventuali sperequazioni tra il valore dei beni attribuiti ai legittimari (eredi o meno che siano), a seguito di un'espressione di volontà del de cuius foriera di squilibri superabili solo con l'incontro delle volontà dei legittimari. Il ruolo del notaio appare fondamentale per dare esatta esecuzione alla volontà delle parti, in un momento così delicato, quale quello dell'assegnazione di beni ereditari.

Sommario: 1. Generalità. Normativa. 2. La natura giuridica. 2.1. Equiparazione degli effetti dell'accordo di reintegrazione della legittima e della sentenza di riduzione. Brevi riflessioni. 3. Conclusioni applicative.

1. Generalità. Normativa.

Con la terminologia "accordi di reintegrazione di legittima" si fa riferimento, in generale, a quell'eterogeneo insieme di atti di autonomia privata per mezzo dei quali il legittimario recupera, presso i beneficiari delle disposizioni lesive, i beni idonei ad integrare la quota di riserva o almeno un valore corrispondente a tale quota¹.

Si tratta di atti di autonomia privata, "accordo per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi", "accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari lesi", con cui il beneficiario di disposizioni testamentarie lesive della legittima conviene amichevolmente con il legittimario, leso o pretermesso, la reintegrazione dei diritti di legittima o comunque dei diritti patrimoniali spettanti a quest'ultimo.

Simili accordi trovano una fonte normativa, seppur solo nell'ambito della legislazione tributaria, nel testo di cui all'art. 43 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. imposta donazioni e successioni) il

¹ In tal senso, anche F. FORMICA, *In tema di <<accordi di reintegrazione della legittima – trattamento fiscale>>*. Risposta a quesito n. 61/2008/T in Risposta a quesiti n. 61 del 31 maggio 2008: l'avvenuta integrazione, totale o parziale, dei diritti del legittimario pretermesso, ha l'effetto di ricomprendere costui nella comunione ereditaria, nella *pars* quota ideale convenuta.

quale prevede che “nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e)”. La norma di cui all'art. 28 comma 6 del citato decreto recita: “Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. Nell'ambito dello stesso decreto il disposto di cui all'art. 30 lett. d) menziona tra gli allegati alla dichiarazione di successione “la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi”.

Il trattamento di favore riservato a detti atti e la testuale parificazione tra gli effetti degli stessi e quelli del provvedimento giudiziario traggono la propria ratio dalla necessità di semplificare la vicenda successoria caratterizzata da patologie, mediante atti stragiudiziali, laddove vi sia il consenso dei legittimari, onde evitare le lungaggini processuali.

Simile norma ha un precedente storico maggiormente esplicativo nel testo dell'art. 6 del Regio decreto del 30 dicembre 1923 n. 3270: “nelle successioni testate la tassa si applica in base alle disposizioni testamentarie, anche se il testamento sia stato impugnato giudizialmente, salvo che non sia annullato in tutto o in parte con sentenza passata in giudicato. Questa regola però non si applica, quando con il testamento siano stati lesi i diritti riservati dal codice civile ai legittimari e questi diritti risultino integrati d'accordo tra le parti”. Si legge nella relazione al citato decreto: “Avviene non di rado che il testamento sia lesivo dei diritti riservati dal Codice civile agli eredi comunemente detti necessari, con espressione impropria. In questi casi l'applicazione rigorosa del principio enunciato sarebbe di ingiusto aggravio ai contribuenti, perché li costringerebbe a rivolgersi all'Autorità giudiziaria anche quando l'erede testamentario riconosce ed integra i lesi diritti. Perciò al principio generale enunciato nella prima parte dell'articolo segue l'eccezione (capoverso) concernente il caso di integrazione transattiva ed amichevole dei diritti dei riservatari lesi con testamento”.

Il legislatore tributario “nomina” incidentalmente un istituto di enorme complessità, dandone per presupposta la disciplina civilistica, senza che la stessa trovi asilo in alcuna norma del codice civile o di leggi speciali. La semplice menzione di detto istituto nella legge tributaria segnala certamente la meritevolezza degli interessi sottesi allo stesso, suffragandone l'esistenza².

Invero, è da sempre sostenuta, in dottrina e in giurisprudenza³, la possibilità per le parti di realizzare gli interessi, sottesi al sistema della successione necessaria, senza essere costretti a adire l'Autorità

² G. ORLANDO, *Gli accordi di reintegrazione della legittima*, Napoli, 2018, 33.

³ Al di là dell'esistenza della norma tributaria, siffatta possibilità è ammessa in dottrina e in giurisprudenza. Nello stesso senso anche L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in Tratt. Dir. Civ. e comm. Dir. A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 2000, il quale in una prima parte afferma che “la successione necessaria presuppone una lesione di legittima e si apre per effetto della dichiarazione giudiziale di inefficacia (riduzione) delle liberalità lesive. Essa costituisce il contenuto di un diritto potestativo del legittimario, per il cui esercizio è necessario lo strumento del processo”; in un altro punto della medesima opera afferma espressamente la possibilità per le parti di raggiungere lo stesso risultato mediante accordo col soggetto passivo (p. 230 nt. 16). Parimenti A. PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, 63 afferma che l'azione di riduzione “non è più esperibile se gli onorati offrono spontaneamente al legittimario quanto questi pretende. Analogamente G. ORLANDO, *Gli accordi di reintegrazione della legittima.. cit.*, 38; Cass. 24 novembre 1981, n. 6235 in *Giust. civ.* 1982, I, 965.

giudiziaria per ottenere una sentenza di riduzione. Apparirebbe oltremodo artificiosa una lettura che pretendesse di ritenere realizzato l'interesse del legittimario esclusivamente nell'ipotesi in cui l'acquisto in capo a quest'ultimo provenga dal de cuius mediante riconoscimento giudiziario e precluderlo in caso di accordo tra tutti i legittimari, escludendo il trattamento fiscale agevolato.

Preso atto della pacifica ammissibilità (secondo dottrina e giurisprudenza) del potere di autonomia privata di tacitare i diritti di legittima con atti di autonomia privata, si pongono non poche problematiche in ordine alla natura giuridica di siffatti accordi e alla disciplina e applicabilità degli stessi, atteso il silenzio normativo al riguardo.

2. La natura giuridica.

Fatte queste brevi e necessarie premesse di carattere sistematico e normativo, può essere intrapresa una breve disamina in ordine alla natura giuridica di siffatti accordi⁴.

Innanzitutto, detta disamina prende le mosse dalla diversa qualificazione che in dottrina e in giurisprudenza è stata attribuita al soggetto legittimario, leso o pretermesso, al momento dell'apertura della successione e prima dell'esperimento dell'azione di riduzione. Tutte le citate ricostruzioni sulla natura giuridica di siffatti accordi hanno sicuramente il pregio

⁴ Per una analitica esposizione delle varie teorie formulate in dottrina, si veda D. CAVICCHI, *Accordi per la reintegrazione della legittima*, in *I Contratti*, 2009, 11, 1020 ss.. C. UNGARI TRASATTI, *L'accordo di integrazione della legittima*, 2008, dell'Università di Roma Tor Vergata (reperibile all'indirizzo web <http://hdl.handle.net/2108/569>). G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, CALVO – PERLINGIERI, *Il diritto delle successioni*, I, Napoli 2008, 22. G. BRANCA a Cass., 04 maggio 1972, n. 1348, in *Foro it.*, 1972, I, c. 1557, M.R. MORELLI, *Sull'imposta applicabile alla convenzione satisfattiva dei diritti dei legittimari*, a Cass., 24 novembre 1981, n. 6235, in *Giust. Civ.*, 1982, I, p. 965 ss., 967). Cenni alla figura si trovano in A. PINO, *La tutela del legittimario*, cit., p. 75; F. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, I, t. I, Napoli, 1977; G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. F. Vassalli, XII, I, Torino, 1977, 91, nt. 15; L. FERRI, *Dei legittimari. Art. 536-564*, in *Comm. cod. civ.*, cur. A. Scialoja e G. Branca, 2° ed., Bologna-Roma, 1981, p. 198 s.; pochi cenni (ma, come si vedrà, densissimi) vengono dedicati alla figura anche da L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 230 s., nt. 16; in G. TAMBURRINO, voce *Successione necessaria (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 1354 s.; un cenno si trova anche in G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2006, p. 140 s.; S. PAGLIANTINI, *La c.d. forza di legge del testamento. Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e principi*, Napoli, 2016, spec. P. 37 ss. [nonché in ID., *Motivi del testatore, struttura e attuazione dell'atto dispositivo*, in AA. VV., *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria, Atti dell'11 Convegno della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (SISDiC) (5, 6, 7, maggio 2016)*, Napoli, 2017, p. 117 ss.]. F. SALVATORE, *Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione*, in *Notariato*, 2000, p. 481 ss.; A. BUCELLI, *I legittimari*, Milano, 2002, p. 412 ss.; A. GENOVESE, *L'atipicità dell'accordo di reintegrazione della legittima*, nota a Trib. Milano, 10 maggio 2006, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, p. 506 ss.; ID., *Annullabilità per errore e rescissione per lesione dell'atto di reintegrazione della legittima*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 10, p. 812 ss.; ID., *L'accordo di reintegrazione della legittima*, in *Tratt. dir. succ. don.*, dir. G. Bonilini, III, *La successione legittima*, Milano, 2009, p. 615 ss.; D. CAVICCHI, *Accordi per la reintegrazione della legittima*, in *Contratti*, 2009, 11, p. 1020 ss.; A. NATALE, *Autonomia privata e diritto ereditario*, Padova, 2009, p. 425 ss.; F. FESTI, *sub. art. 554, Riduzione delle disposizioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ.*, dir. E. Gabrielli, *Delle successioni, Artt. 456-564*, cur. V. Cuffaro e F. Delfini, Milano-Torino, 2009, p. 642 s.; C. PARRINELLO, *Tutele del legittimario ed evoluzione del sistema*, Milano, 2012 p. 239 ss.; A. TORRONI, *Azione di riduzione ed azione di restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell'azione di riduzione nell'ottica della circolazione dei beni*, in *Riv. not.*, 3, 2011, p. 683 ss., spec. 689; ID., *La reintegrazione della quota riservata ai legittimari nell'impianto del codice civile*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1959 ss.; ID., *La pubblicità degli accordi di reintegrazione della legittima*, relazione al Convegno *La pubblicità nei registri immobiliari: casi e questioni di interesse notarile* svoltosi a Taormina il 28 e 29 marzo 2014, promosso dal Comitato Regionale Notarile della Sicilia (reperibile all'indirizzo web <http://www.notaiotorroni.it>); L. DAMBROSIO, *Contratti di reintegrazione della legittima e negozio di accertamento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 12, 2015, p. 728 ss..

di affermarne la versatilità e la possibilità per l'autonomia privata di concludere accordi di svariata natura che conducono al comune fine di ripristinare un equilibrio patrimoniale tra i legittimari.

Preliminarmente, si suole distinguere tra gli accordi di reintegrazione della legittima tout court in cui al legittimario, leso o pretermesso si assegna una pars quota⁵ e gli accordi di reintegrazione in senso lato, in cui, ad esempio, sia assegnata al legittimario leso o pretermesso una pars bonorum, corrispondente al valore della "porzione di legittima". Si pensi all'accordo transattivo con pagamento di un corrispettivo pari al valore della quota lesa avvenuto a fronte della rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario.

Detta ultima distinzione rappresenta un filo conduttore che ben si inserisce all'interno di tutti gli svariati strumenti contrattuali, all'uopo conati dall'autonomia privata e che, per esigenze di semplificazione, possono così sintetizzarsi:

a) teoria del negozio transattivo: le posizioni dell'erede e del legittimario sono contrapposte, o in quanto non vi è accordo fra i due sulla qualità di legittimario ovvero sulla quantificazione della quota di legittima spettante al legittimario. Pertanto, per prevenire una lite fra loro ovvero allo scopo di porre fine alla lite medesima, le parti, facendosi reciproche concessioni, concludono una transazione ex artt. 1965 e ss. c.c.: da un lato, il legittimario rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dell'erede; dall'altro, l'erede trasferisce (con atto ex nunc, inter vivos) al legittimario alcuni beni (ereditari o propri) a titolo di controprestazione, il cui valore complessivo non deve comunque essere pari o superiore all'asserito valore della lesione della quota di legittima (altrimenti non vi sarebbero reciproche concessioni, ma un mero riconoscimento delle pretese dell'altro)⁶. A simile ricostruzione possono associarsi i contratti aventi effetti negoziali analoghi, seppur con causa parzialmente dissimile, come ad esempio, il contratto con funzione meramente transattiva in cui mancano le reciproche concessioni, pur addivenendosi ad una composizione di lite; invero, siffatta ricostruzione ben si coniuga con i cd "accordi di reintegrazione della legittima", intesi in senso ampio, il cui scopo è quello di comporre la lite. Discutibile è se gli stessi realizzino il dettato normativo tributario, in cui l'elemento della lite – da comporre o prevenire – non è necessariamente richiesto. La lite non è riscontrabile laddove la lesione non sia contestata né nell'an né nel quantum;

b) teoria del negozio oneroso di tacitazione di diritti successori: questa soluzione si configura quando l'accordo raggiunto dalle parti contempra la rinuncia ad ogni pretesa a fronte dell'integrale riconoscimento dei diritti successori (asseriti). Mancando le reciproche concessioni, non si tratta di un negozio transattivo;

c) teoria del negozio di divisione: siffatto negozio "presuppone la ricorrenza di uno stato di comunione tra il legittimario leso ed il beneficiario della disposizione lesiva"; le parti si accorderanno nel senso di far cessare detto stato di comunione con una divisione transattiva (ove le parti intendano anche porre fine ad una lite in senso tecnico), le stesse, riconoscendo l'avvenuta lesione, potranno convenire di assegnare al legittimario leso beni di valore superiore alla quota attribuita con testamento, ovvero con un diverso atto con funzione divisoria (transazione divisoria), in cui si dirime una controversia in ordine alle modalità e

⁵ Detti accordi godono del trattamento fiscale agevolato, in quanto soddisfano – secondo la giurisprudenza – il dettato normativo. Si veda *infra* §3.

⁶ In tal senso si veda in dottrina A. BULGARELLI, *Gli atti «dispositivi» della legittima*, in *Notariato*, 2000, 5, 481 ss. e F. SALVATORE, *Accordi di reintegrazione della legittima: accertamento e transazione*, in *Riv. not.*, 1996, 211 ss.; nonché G. SANTARCANGELO, *Gli accordi di reintegrazione di legittima*, in *Notariato*, 2011, 2, 169.

concreta esecuzione delle assegnazioni in funzione divisionali. Attraverso simili apporzamenti, si realizzerebbe il risultato di sciogliere la comunione, mediante la composizione di quote che, per accordo tra le parti, seguono le norme in materia di successione necessaria⁷; la finalità divisoria, invero, non costituisce un elemento indefettibile per la configurazione dello “scopo di reintegrazione”, avendo questo, quale precipuo fine, quello di reintegrare i diritti spettanti al legittimario, a prescindere dalla sussistenza o meno della chiamata a titolo universale, a meno di non dover aderire alla ricostruzione secondo cui i legittimari siano sempre partecipi alla comunione ereditaria dall’apertura della successione, a prescindere dalla chiamata ereditaria;

d) teoria del negozio di rinuncia del beneficiario ai diritti attribuitigli verso corrispettivo: simile teoria, analogamente al negozio transattivo ha l’effetto di comporre la quota spettante al legittimario attraverso reciproche concessioni. Analogamente, il negozio di rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo ha la caratteristica di un negozio transattivo in cui si compongono le contrapposte esigenze attraverso reciproche concessioni;

e) teoria del negozio di accertamento meramente dichiarativo⁸: con detto negozio le parti intendono eliminare una *res dubia* sulle spettanze ereditarie, riconoscendo al legittimario pretermesso i diritti a lui già spettanti per legge. Trattasi di atto a struttura unilaterale o plurilaterale produttivo dell’effetto di rendere definitive e immutabili, nel senso e nei limiti contemplati dalle parti, situazioni effettuali in stato di obiettiva incertezza, precludendo ogni indagine in ordine alla effettiva esistenza, consistenza e natura del rapporto che le parti hanno accertato.

Simile ricostruzione è stata sostenuta anche da una risalente pronuncia di legittimità: “non vi è ragione (...) per considerare traslativa l’assegnazione consensuale al legittimario di un determinato cespite a tacitazione dei reclamati diritti; il diverso contenuto del testamento rispetto all’atto di integrazione di quota non implica un trasferimento, ma semplice riconoscimento dei diritti spettanti per legge (art. 554 c.c. e 881 c.c. abrogato) e tale riconoscimento, a norma dell’art. 48 della legge di registro, non può essere considerato traslativo della proprietà del bene assegnato.”⁹

Simile conclusione appare sostenibile, aderendo a quell’orientamento dottrinario, secondo cui il legittimario è reputato erede, anche con riguardo al supplemento (erede necessario), mediante un’investitura che proviene ipso iure dalla legge¹⁰; tale qualità di erede, non potendo venire conferita da un atto di autonomia privata, dovrà considerarsi esistente ab

⁷ A. GENOVESE, *L'accordo di reintegrazione di legittima*, cit., 627: “Non può che convenirsi sul fatto che, in difetto di una puntuale disposizione normativa che preveda, per l’ipotesi di verifica di un fatto, un determinato effetto, questo non può che dipendere proprio dall’esercizio dell’autonomia privata”.

⁸ Il negozio di accertamento ha natura puramente dichiarativa: è un atto di autonomia privata che concerne la esatta conoscenza di un rapporto giuridico, preesistente ma non definito. Non solamente, tuttavia, una dichiarazione ricognitiva, di scienza, ma senz’altro di volontà, produttiva dell’effetto obbligatorio di rimuovere una *res dubia*. Come tale, si è precisato, non può comportare il trasferimento di diritti: la fonte di questi ultimi è solo la già esistente *res dubia*. Causa dell’acquisto della quota di legittima sarebbe duplice: testamentaria per quanto concerne la quota (insufficiente) già ricevuta; opererebbe invece la successione c.d. necessaria limitatamente all’integrazione realizzata attraverso la riduzione della liberalità e, anche per tale parte di beni, con effetto dal giorno dell’apertura della successione.

⁹ Cass. 18 giugno 1956 n. 2171, cit..

¹⁰ Si veda G. MANZINI, *Il negozio di accertamento: inquadramento sistematico e profili di rilevanza notarile*, in *Riv. not.*, 1996, 1432 ss.. *Contra*, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, t. 1, 2009, 605. In particolare, si ritiene, in modo prevalente in dottrina, che il legittimario, al momento dell’apertura della successione, non sia da considerarsi erede, in mancanza di una delazione in suo favore: se pretermesso, egli è del tutto estraneo all’eredità.

origine¹¹. L'affermazione della qualità di erede e la retroattività al giorno dell'apertura della successione fanno allora ritenere esistente sin da principio la comunione ereditaria fra i soggetti eredi e legittimari lesi: questi ultimi, dunque, come tali, sono da considerarsi titolari della quota legittima fin dall'apertura della successione¹².

f) teoria del negozio con effetti analoghi alla pronuncia giudiziale di riduzione¹³: l'accordo che le parti raggiungono è volto unicamente all'ottenimento del medesimo risultato cui il legittimario potrebbe pervenire a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione; lo stesso conseguirà il risultato dell'accertamento della qualità di legittimario e della quantificazione dell'entità della lesione, uniti alla pronuncia di inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie, nella misura in cui ciò si renda necessario per integrare la quota riservata dalla legge al legittimario. Si afferma, sia in dottrina che in giurisprudenza, che il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione non determini una vicenda traslativa nei confronti del soggetto contro il quale è pronunciata. In forza della sentenza di riduzione, che ha l'effetto della dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive, i beni si considerano, nei riguardi del legittimario, come mai usciti dal patrimonio del defunto. Pertanto, il titolo di acquisto non è la sentenza, ma la stessa legge, ai sensi della quale, "necessariamente", una quota del patrimonio ereditario si devolve a favore del legittimario, operando le norme sulla successione necessaria come un limite stabilito dalla legge alle disposizioni dettate nel testamento¹⁴.

Detta ultima ricostruzione è quella maggiormente sostenuta in giurisprudenza¹⁵. La stessa pone l'accordo di reintegrazione della legittima al di fuori degli schemi della transazione, o del contratto novativo, connotandolo di una natura tale da incidere in senso modificativo sulla vicenda successoria, in guisa da destituire di fondamento l'atto lesivo, in quanto il beneficiario viene reputato come se non avesse mai acquistato i diritti eccedenti la legittima.

g) teoria del negozio contrattualmente autonomo e distinguibile dagli altri negozi giuridici in ragione della sua funzione specifica.¹⁶ Secondo detta ricostruzione, siffatti accordi non determinano alcuna modifica del numero dei successibili, né possono costituire il titolo della devoluzione ereditaria, limitandosi gli stessi a provocare delle mere attribuzioni

¹¹ E' noto che siffatto orientamento è da tempo superato dalla dottrina più recente.

¹² Contrariamente opinando, deve ritenersi che il negozio di accertamento per sortire effetti anche traslativi, dovrebbe essere connotato di una particolare colorazione causale che eccezionalmente possa attribuire siffatti effetti: causa dell'acquisto non può essere, come si è visto, né il testamento, né la legge, e ciò vale non solo per il caso di lesione di legittima, in ordine al conseguimento del supplemento, ma anche e soprattutto per il caso di preterizione. La legge, come è noto, riconosce il diritto, e non produce l'automatico effetto traslativo (sussistendo già la delazione testamentaria). Detto negozio avrebbe la peculiare natura di negozio bilaterale di accertamento a carattere eccezionalmente traslativo, con cui le parti, oltre a riconoscere i diritti spettanti per legge al legittimario pretermesso, convengono anche l'attribuzione in suo favore di determinati beni di valore corrispondente alla legittima. In tal modo scontrandosi, oltre che con la citata dottrina prevalente anche con la natura meramente dichiarativa del negozio di accertamento.

¹³ D. CAVICCHI, *op. ult. cit.*, 1020 ss.. In senso contrario, si veda ampiamente V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni.*, Napoli, 2015, 23 nonché V. BARBA, *La successione dei legittimari*, in *Quaderni – Diritto delle successioni e della famiglia*, 40, 2020, 120.

¹⁴ In tal senso, si veda L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, IV ed., in *Tratt. Dir. Civ. e comm.*, diretto da CICU e MESSINEO, Milano, 2000, 44.

¹⁵ Cass. 27 gennaio 2014 n. 1625, in *Guida dir.*, 2014, 12, 75 in cui si ripete la seguente massima: "Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del *de cuius*, potendo acquistare i suoi diritti solamente dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituto". In tal senso anche Cass. 12 maggio 2000 n. 6085. Cass. 30 ottobre 1974 n. 3334 in *Giur. It.*, 1976, I, 1, c. 839, secondo cui l'accordo di reintegrazione della legittima produce una "modificazione, con effetto retroattivo, del rapporto successorio".

¹⁶ C. UNGARI TRANSATTI, *L'accordo di integrazione della legittima*, *op. loc. ult. cit.*.

patrimoniali successive all'apertura della successione ma che non costituiscono attribuzioni mortis causa. Trattasi di negozi tra vivi alla stregua della vendita di eredità e della divisione di eredità¹⁷.

2.1. Equiparazione degli effetti dell'accordo di reintegrazione della legittima e della sentenza di riduzione. Brevi riflessioni.

La ricostruzione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui simili accordi hanno la funzione di realizzare gli effetti della sentenza di riduzione merita un maggiore approfondimento, in quanto trattasi della qualificazione maggiormente sostenuta in giurisprudenza e che può essere di ausilio nella ricostruzione di talune fattispecie pratiche.

La stessa si fonda sul dato normativo, anche se di carattere meramente fiscale. Il testo delle richiamate norme di cui all'art. 28, comma 6 e all'art. 42, comma 1, lettera e) del D. lgs. 346/90 parifica le conseguenze, in caso di accoglimento dell'impugnazione e in caso di perfezionamento di accordi sopravvenuti, annettendo entrambe le fattispecie al campo del "mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato" (alla stregua di quanto avviene in caso di successivo ritrovamento di un testamento). Nel pensiero del legislatore fiscale, detti accordi sono "atti fiscalmente mortis causa". L'obiettivo, quale evidenziato nella citata Relazione, è sicuramente quello di consentire analogia degli effetti prodotti dalla sentenza di riduzione con quelli prodotti da atti di autonomia privata, vertendosi in materia di diritti disponibili. Sarebbe di fatto irragionevole privare del trattamento fiscale favorevole soggetti che non adiscano l'Autorità giudiziaria e ammetterlo solo per coloro che sono in lite tra loro.

Invero, il legislatore "fiscale" si spinge ben oltre l'indicazione del cd. nomen iuris¹⁸. Lo stesso affianca siffatti accordi alla cd. devoluzione testamentaria o alla eventuale pronuncia giudiziaria. Infatti, nella parte in cui la norma sancisce "l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento (...) nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata", assimilando gli effetti degli eventi (arg. ex art. 28 co. 6 del D. lgs. 346/1990) "accoglimento dell'impugnazione" "accordi"- connota siffatti accordi di una particolare colorazione causale, quale quella di accordi di natura tale da mutare la "devoluzione ereditaria".

E' innegabile che, così ricostruita, la portata di siffatti accordi sarebbe oltremodo rivoluzionaria nell'ambito del nostro ordinamento successorio così ricco di principi inderogabili e in cui tutte le norme sono tra loro collegate in un connubio inscindibile e tale per cui risulta oltremodo complicato derogarvi senza l'intervento del legislatore ordinario¹⁹.

Innanzitutto, la norma di cui all'art. 457 c.c. non lascia spazio a incertezze: "l'eredità si devolve per legge o per testamento". La validità e l'efficacia degli atti lesivi impediscono l'operare ex lege dell'offerta dei beni ereditari al legittimario pretermesso all'apertura della successione. E' dunque, necessario che la sentenza di riduzione intervenga a rimuovere questo "ostacolo". Per l'operatività della delazione legale è necessario che l'atto (sentenza o accordo, stante la citata equiparazione) abbia la natura costitutiva dello stesso effetto.

¹⁷ A. BUCCELLI, op. loc. ult. cit., A. SPATUZZI, *L'integrazione pattizia della legittima*, in *Corr. Giur.*, 4, 2017, 525; A. AZARA, *Accordi sulla legittima*, 2018, 32.

¹⁸ E' doveroso riconoscere che – sebbene inseriti nell'ambito di un testo di natura squisitamente fiscale – tali accordi cd. di reintegrazione della legittima abbiano assunto comunque la natura di accordi, anche solo "nominati" dal legislatore e, pertanto, non più sottoposti al giudizio di meritevolezza o meno, relativo ai negozi giuridici che non hanno asilo in alcuna norma. In tal senso G. ORLANDO, op. loc. ult. cit..

¹⁹ E' nota a tutti, per esempio, la *querelle* in ordine alla natura giuridica del patto di famiglia e in ordine alla necessità o meno – in sede di lavori preparatori – dell'introduzione di una deroga – poi introdotta – alla norma di cui all'art. 458 c.c..

Deve, a tal proposito, ritenersi che siffatta norma non sia esautorata dagli accordi in esame, in quanto gli stessi, lungi dall'introdurre una fonte "volontaria" di delazione tra vivi, avrebbero, quale unico scopo, quello di rimuovere l'ostacolo giuridico al libero instaurarsi ope legis della delazione legale a favore del legittimario²⁰. Invero, la rimozione di siffatto ostacolo giuridico potrebbe verificarsi solo se le parti fossero d'accordo. Ancorché il riconoscimento dell'acquisto avvenga per via negoziale, la successione continua a devolversi per legge. L'autonomia privata non rappresenta una fonte della delazione, in quanto la stessa precede il momento accertativo e costitutivo tipico della riduzione. La norma di cui all'art. 457 c.c. non deve essere posta come ostacolo alla configurazione di un accordo di reintegrazione della legittima in senso stretto, al contrario detto accordo raggiunge l'obiettivo della realizzazione della tutela legale del legittimario., la cui fonte è sempre rappresentata dalla legge.

A tal proposito, si consideri l'ipotesi in cui vi siano due legittimari pretermessi che, in riferimento a due distinte vicende successorie trovino l'uno il favore e l'altro l'opposizione dei beneficiari delle liberalità; non si comprende per quali ragioni il legittimario che trovi il consenso dei beneficiari degli atti lesivi della legittima e soddisfi in via stragiudiziale i propri diritti debba essere trattato diversamente rispetto a chi trovando, invece, l'opposizione dei controinteressati, si trovi costretto ad agire in giudizio.

Portando alle estreme conseguenze siffatto ragionamento, dovrebbe addivenirsi al risultato secondo cui con la riduzione giudiziale si determini un effetto che non è ope legis bensì ope iudicis, in dispregio al dettato stesso di cui all'art. 457 c.c.. Con le norme a tutela del legittimario, il giudice ristabilisce un equilibrio, modificando le sfere giuridiche delle parti, in contrasto tra loro, in attuazione della legge. Appare oltremodo artificioso precludere siffatto risultato allorché vi sia accordo tra le parti e consentirlo in caso di contrasto. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle attribuzioni patrimoniali contenute nell'accordo statuisce: "pur avendo il loro titolo formale in un atto inter vivos (stipulato tra gli eredi testamentari e i legittimari lesi nei loro diritti di riserva), avevano lo stesso presupposto delle attribuzioni testamentarie (cioè la morte dell'originario titolare dei beni considerati). In tale situazione, poiché le attribuzioni concordate tra gli interessati hanno sostanzialmente natura ereditaria, e poiché la relativa volontà negoziale non è che l'adempimento di una norma - di diritto successorio - di cui i legittimari hanno diritto ad ottenere l'adempimento, è parso ragionevole che non fosse necessario impugnare il testamento per consentire che il regime tributario della successione assumesse a base l'assetto complessivamente risultante dal testamento e dalle modificazioni apportatevi in via negoziale dagli interessati.²¹"

Altro equivoco cui sovente si assiste è la presunta indisponibilità da parte dell'autonomia privata delle operazioni aventi ad oggetto l'an e il quantum della lesione di legittima. La complessità di simili operazioni e la loro contestabilità inducono sovente al convincimento che le stesse siano sottratte all'autonomia privata onde addivenire ad una configurazione di dette operazioni, quale res giudicata, e di fatto incontestabile. A ben vedere, non vi è alcuna norma che vieti all'autonomia privata di riprodurre siffatte operazioni, determinando, nella pratica, il medesimo risultato cui si addiverrebbe in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sussistendo il pacifico accordo tra le parti.

²⁰ D. CAVICCHI, op. loc. ult. cit.. A simile obiezione si aggiunge, quella autorevolmente sostenuta da V. BARBA, *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*. Napoli., 2015, 23, secondo cui il divieto di cui all'art. 458 c.c. si estende a tutte le ipotesi in cui il contratto funge da strumento di veicolazione della successione. Sanzionate con la nullità, ai sensi dell'art. 458 c.c. sono tutte le ipotesi in cui il negozio incide sulla delazione ereditaria: "Il divieto di patto successorio si giustificerebbe nella scelta fondamentale del nostro legislatore di vietare che si possa disporre della delazione, ossia di diritti patrimoniali inerenti una successione non ancora aperta.

²¹ Cass.24 novembre 1981 n. 6235 in *Riv. Not.* 1982, II, 1104.

Il legislatore fiscale avrebbe, così, consentito che l'apportionamento e il soddisfacimento dei diritti del legittimario traggano la propria fonte da un atto di autonomia privata inter vivos, extra testamentario e sottoscritto dai legittimari, ossia dai diretti destinatari (beneficiari o meno dalle disposizioni testamentarie), oggetto di autonoma trascrizione²². Detto accordo non assume la mera natura di accordo transattivo, per dirimere una lite sorta in ordine a un testamento ridicibile. Lo stesso si colloca prima e fuori dalla fase giudiziaria.

A dette obiezioni si aggiunge l'argomento, altrettanto ostativo, rappresentato dall'automatismo retroattivo reale dell'azione di riduzione. Volendo attribuire a detto accordo la natura di atto avente effetti "analoghi" a quelli della sentenza di riduzione, l'interprete si trova dinanzi alla necessità di coniare un negozio inter vivos capace di portare la propria dinamica effettuale al momento dell'apertura della successione²³ oltre che capace, sul piano esterno, di travolgere i diritti acquistati medio tempore dai terzi. Detta obiezione ha il pregio di giustificare il cd. "monopolio della giurisdizione nella tutela del legittimario"²⁴ la quale impone di ritenere che gli interessi sottesi alla tutela dei legittimari, sebbene disponibili, siano difficilmente "riproducibili" in un atto di autonomia privata. La retroattività reale rappresenta un'obiezione ancora più significativa allorché la lesione derivi da atti di liberalità tra vivi e non da disposizioni testamentarie. Oltremodo complicato appare la restituzione dei beni oggetto di atti di liberalità tra vivi e, pertanto, non inclusi nell'asse ereditario.

Il principio della retroattività reale risiede nelle norme di cui agli artt. 561 c.c., 563 c.c., 2652 n. 8 c.c. e 2690 n. 5 c.c..²⁵ Si pone, pertanto, il quesito se gli accordi di reintegrazione

²² In adesione alla natura di atto che ha gli effetti della sentenza di riduzione, D. CAVICCHI, op. loc. ult. cit., ritiene che detta trascrizione debba essere operata, ai sensi dell'art. 2648 c.c., come acquisto *mortis causa*. Per l'erede che riconosce la legittima, il quale non abbia in precedenza accettato espressamente l'eredità, l'accordo integra un atto di accettazione tacita dell'eredità che andrà trascritto anche ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c.. Si dubita sulla ammissibilità, analogamente alla riduzione di una donazione lesiva della legittima, che tale accordo, comportando l'inefficacia successiva, parziale o totale, della donazione lesiva, possa essere annotato a margine della trascrizione della donazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., per segnalare l'inefficacia successiva della donazione trascritta. Qualora, invece, l'accordo di reintegrazione della legittima preveda il trasferimento di uno o più immobili a favore del legittimario pretermesso, a fronte della rinuncia all'azione di riduzione, occorre verificare l'effettiva volontà negoziale delle parti: se è diretta a sciogliere la comunione ereditaria mediante assegnazione di uno o più beni in funzione di quota ereditaria, l'accordo si configurerà come stralcio di quota divisionale ed andrà trascritto ai sensi dell'art. 2646 c.c.; se, invece, l'accordo non ha come presupposto lo stato di comunione ereditaria, sarà configurabile come un trasferimento immobiliare a tacitazione della quota di legittima, assimilabile alla transazione, ed andrà trascritto, ai sensi dell'art. 2643 c.c., contro l'erede testamentario ed a favore del legittimario pretermesso. Parte degli Autori (G. ORLANDO, op. ult. cit. 197) sostiene che, qualora l'erede abbia già accettato l'eredità, l'accordo andrà annotato a margine della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 2655 c.c., per segnalare l'inefficacia successiva parziale della stessa. Parimenti, la trascrizione dell'accordo di reintegrazione che travolge una donazione immobiliare, andrà annotata a margine della trascrizione della donazione, ai sensi art. 2655 c.c..

²³ Nega la retroattività dell'accordo A. SPATUZZI, op. ult. cit. 532.

²⁴ S. CICCARELLO, *Persona e successione ereditaria*, Napoli, 1994, 97.

²⁵ Per comprendere la portata della retroattività reale e l'applicazione della stessa a un atto di autonomia privata, appare doverosa una breve disamina dell'istituto stesso della riduzione. Si ritiene che l'azione di riduzione sia il mezzo attribuito al legittimario per far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre. Invero, la stessa non è un'azione di nullità, poiché le disposizioni lesive della legittima sono valide ed efficaci. Non è un'azione di rescissione o di risoluzione perché non tocca le disposizioni lesive, ma si limita a renderle inoperanti nei confronti dei legittimari. È un'azione di accertamento costitutivo, in quanto accerta l'esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni dell'azione; da tale accertamento consegue *ipso iure* la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario. È un'azione il cui effetto è l'inefficacia relativa e sopravvenuta delle disposizioni lesive della legittima: la sentenza di riduzione, infatti, non attua un nuovo trasferimento dei beni dal legittimario beneficiario al legittimario leso, ma opera in modo che il trasferimento posto in essere dal defunto con le disposizioni lesive si consideri mai avvenuto nei confronti del

della legittima possano anche avere effetti nelle sfere giuridiche dei terzi, operando alla stregua degli effetti delle sentenze di riduzione e di restituzione.

Secondo parte degli Autori²⁶, la retroattività automatica convenzionale rientra nella piena disponibilità dei contraenti, i quali, in caso di accordo, ben possono a proprio piacimento ripristinare lo status quo ante. Unico limite sarebbe rappresentato dall'impossibilità della stessa di avere ripercussioni sulla sfera giuridica dei terzi, in mancanza di consenso degli stessi. Simile potere è, come noto, rimesso alla sola Autorità giudiziaria²⁷

Parimenti e in ossequio alla ricostruzione di siffatto negozio, quale atto di autonomia privata che tiene luogo della sentenza che accoglie la domanda di riduzione²⁸, dovrà ritenersi che siffatto atto avrà l'effetto di far riconoscere, ad opera di tutti i legittimari, l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie che eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre, senza determinarne la nullità, né la rescissione o la risoluzione, perché non incide sulle disposizioni lesive, ma si limita a renderle inoperanti nei confronti dei legittimari. È anche un negozio di accertamento costitutivo, in quanto accerta l'esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni dell'azione; da tale accertamento consegue ipso iure la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario. A tale accertamento consegue l'inefficacia relativa e sopravvenuta delle disposizioni lesive della legittima: con lo stesso non si attua un nuovo trasferimento dei beni dal legittimario beneficiario al legittimario leso, ma lo stesso opera in modo che il trasferimento posto in essere dal defunto con le disposizioni lesive si consideri come mai avvenuto nei confronti del legittimario leso.

legittimario leso. Quest'ultimo acquista i beni non in virtù del titolo giudiziario, ma a seguito della vocazione necessaria (titolo legale) che, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione giudiziaria, si produce in suo favore. È un'azione personale, perché diretta solo contro l'erede, il legatario o il donatario destinatari delle disposizioni lesive, è un'azione con effetti retroattivi reali poiché i suoi effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione, non solo tra le parti, ma anche nei confronti dei terzi. È questa la nota portata reale delle norme a tutela dei legittimari che consiste nella retroattività reale e nell'opponibilità della stessa a chiunque possieda o detenga i beni, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione e di restituzione, ferme le deroghe e i limiti di cui agli artt. 561 e 563 c.c.. In tal senso vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale. Si vedano Cass. 6 agosto 1990, n. 7899, Cass. 9 dicembre 1995, n. 12632, Cass. 3 dicembre 1996, n. 10755, Cass. 12 gennaio 1999, n. 251, Cass. 7 ottobre 2005, n. 19527, Cass. 15 giugno 2006, n. 13804, Cass. 29 luglio 2008, n. 20562, Cass. 20 novembre 2008, n. 27556; in dottrina si vedano G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. it.*, F. VASSALLI (diretto da), XII, 1, Torino, 1977, 92; G. TAMBURRINO, voce *Successione necessaria (dir. Priv.)*, in *Enc. dir.*, 1990, 1350; A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.*, G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), Milano, 2000, 516; M. C. TATARANO, *La successione necessaria*, in *Aa. Vv., Diritto delle successioni*, R. CALVO e G. PERLINGIERI (a cura di), Napoli, 2008, 485; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, op. cit., 176; C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia le successioni*, Milano, 1985, 509; L. MENGONI, op. ult. cit., 43 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, t. 1, 2009, 394; sull'idea secondo cui la reintegrazione dei diritti dei legittimari non richieda una pronuncia che renda inefficaci gli atti (liberali o testamentari) lesivi della legittima, in quanto gli stessi sarebbero privi di effetti già all'apertura della successione si veda L. FERRI, *Dei Legittimari, artt. 536-564*, in *Comm. cod. civ. e comm.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (diretto da), Bologna-Roma, 1981, 15. Così argomentando, il consenso dell'onorato rappresenta "il riconoscimento" di un diritto reale che già appartiene alla sfera giuridica del legittimario

²⁶ A. LUMINOSO, *Il mutuo dissenso*, cit. 110.

²⁷ G. ORLANDO, op. ult. cit., 155 ritiene, invece, che la trascrizione dell'accordo di reintegrazione della legittima, eseguita entro dieci anni dall'apertura della successione, possa prevalere sugli acquisti compiuti a titolo oneroso dai terzi. La trascrizione degli stessi e dei conseguenti effetti caducatori avverrebbe in base al disposto di cui all'art. 2655 ult. co. c.c. il quale consente l'annotazione nei registri immobiliari della "convenzione da cui risulti uno dei fatti sopra indicati", ossia l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o la revocazione.

²⁸ G. SANTARCANGELO, op. cit., 162.

Conseguentemente, la retroattività reale, con i dovuti, correttivi potrà essere realizzata in presenza di tutti i legittimari e dei soggetti beneficiati dalle disposizioni lesive, alla stregua di quanto avviene in un negozio di mutuo dissenso²⁹.

3. Conclusioni applicative.

La semplificazione terminologica “effetti analoghi alla sentenza di riduzione” fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità reca in sé un equivoco di fondo. Siffatta parificazione non trovando sostegno in alcuna norma di legge potrebbe apparire eccessiva.

A ben vedere, l'accordo di reintegrazione della legittima, per concorde volontà delle parti, determina la rimozione di quegli ostacoli giuridici al libero operare delle norme in materia di tutela del legittimario, consentendo che queste ultime possano trovare pacifica applicazione, senza che il ricorso al gravoso procedimento giudiziario debba essere reputato obbligatorio e senza che si debba fare ricorso agli altri effetti tipici della tutela giudiziaria.

Vero è che la “rimozione” di siffatti ostacoli giuridici non sarebbe stata immaginabile senza una norma autorizzativa in tal senso: in mancanza di siffatta norma, la stretta interpretazione del dettato codicistico imporrebbe, infatti, di ritenere che, una volta apertasi la successione, regolata, per esempio, integralmente da un testamento lesivo (mediante disposizioni di carattere universale), detto testamento debba ritenersi l'unica fonte di vocazione di siffatta successione. In tal senso, andrebbe presentata la dichiarazione di successione. Una volta presentata la dichiarazione di successione, i legittimari, sussistendo l'accordo tra gli stessi e, al fine di prevenire liti in ordine alla riduzione delle disposizioni testamentarie, o anche alla mera interpretazione delle stesse, avrebbero sottoscritto un accordo transattivo. Simile accordo transattivo non avrebbe mai avuto la portata di modificare la “devoluzione” ereditaria, bensì la mera natura di accordo con cui le parti addiventano alle reciproche concessioni: in luogo della rinuncia all'azione di riduzione e all'azione di restituzione, al legittimario leso è assegnata la piena proprietà del bene da parte dell'erede beneficiato con testamento. Detto bene – di provenienza successoria o meno – era trasferito dal beneficiato al legittimario leso con un negozio di natura traslativa, oggetto di tassazione secondo la normativa dei trasferimenti onerosi (tale essendo la transazione).

La portata rivoluzionaria di siffatta norma fiscale è, invero, quella di consentire, invece, che, una volta apertasi la successione regolata, per esempio, integralmente da un testamento lesivo (mediante disposizioni di carattere universale), detto testamento possa essere “affiancato”³⁰ all'accordo di reintegrazione della legittima, ricevuto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. I legittimari, sussistendo il consenso unanime sul punto, e, al fine di prevenire liti in ordine alla riduzione delle disposizioni testamentarie, sottoscrivono un accordo di reintegrazione della legittima. Con simile accordo, in luogo della rinuncia all'azione

²⁹ Per l'ammissibilità dell'intervento negli atti di mutuo dissenso degli eredi del donatario, si veda A. LUMINOSO, op. ult. cit. 259. In senso contrario G. ORLANDO, op. ult. cit., 167 il quale ritiene che non si possa ricondurre l'accordo di reintegrazione della legittima alla categoria dei *contrarii actii* per ragioni di tipo funzionale, in considerazione della differenza che sussiste tra “riduzione” e “neutralizzazione”. A tal proposito, si osserva che la restituzione dei frutti è dovuta, ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.c. dal giorno della domanda giudiziale, in natura, ovvero in ragione del loro valore determinato al momento della liquidazione; nella neutralizzazione, invece, la restituzione è dovuta, alla data di perfezionamento del negozio. La differenza funzionale risiede nel diverso obiettivo perseguito dai negozi: da un lato, lo scopo di attuare la tutela legale, dall'altro lato, lo scioglimento convenzionale di un contratto finalizzato alla creazione di una situazione giuridica assimilabile a quella che ci sarebbe stata in assenza del negozio ritrattato.

³⁰ Difatti la norma di cui all'art. 30 lett. d) dello stesso decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, menziona tra gli allegati alla dichiarazione di successione «la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi».

di riduzione e di restituzione, al legittimario leso è assegnata la piena proprietà di una quota di beni che, con un testamento lesivo (rectius inefficace nei confronti del legittimario leso), era stata attribuita ad altri.

Detta quota di beni – di provenienza successoria – è assegnata al legittimario leso direttamente con un negozio inter vivos, mediante una fictio, senza che il bene sia trasferito dal legittimario beneficiario al legittimario leso, provenendo lo stesso direttamente dal patrimonio del de cuius. In tal senso andrà presentata la dichiarazione di successione.

La portata eccezionale di siffatta norma trae il suo presupposto dalla necessità, avvertita dal legislatore fiscale, di coniare un accordo, meritevole di tutela giuridica, il quale tenga luogo o produca gli effetti (rectius anticipi gli effetti) di un giudizio di riduzione. Si tratta di un obiettivo oltremodo meritevole di tutela giuridica per svariati motivi: economia dei mezzi giuridici con eliminazione di un atto traslativo, evitare le lungaggini processuali etc..

La ricostruzione di siffatti accordi, fatta propria dalle citate sentenze di legittimità, si applicherebbe, stante il silenzio normativo a riguardo, sia al caso di lesione di legittima, in cui il contenuto della attribuzione viene mutato, divenendo più ampio sotto il profilo oggettivo, sia al caso della pretermissione, in cui l'attribuzione patrimoniale, prima insussistente, nascerebbe ad opera dell'accordo. Non si dubita, infatti, che beneficiari dell'accordo potranno essere sia i soggetti legittimari lesi che pretermessi.

Muovendo da simili argomentazioni, la Corte di Cassazione fa rientrare le tipologie dei negozi esaminate nel perimetro normativo fiscale di favore, sempreché gli stessi, aventi o meno natura transattiva, "riproducano" gli effetti della sentenza di riduzione. In mancanza, gli stessi non sono assoggettati alla citata disciplina fiscale di favore. L'imposta sarà quella di un atto traslativo inter vivos³¹.

Conseguentemente, non si dubita che troverà applicazione la normativa tributaria favorevole allorché, attraverso l'accordo il soggetto legittimario beneficerà di una pars quota (ad es. riconoscimento della quota di 1/6 sull'intero asse ereditario). Pertanto, con detti accordi il soggetto legittimario viene soddisfatto – alla stregua di quanto avverrebbe con la sentenza – attribuendo allo stesso una pars quota.

Si sostiene da parte della dottrina³² che nell'accordo di reintegrazione tout court sarà necessario che il valore dell'attribuzione sia pari alla lesione. Eventuali valori maggiori dovranno avere un'altra giustificazione causale. Laddove il valore fosse più basso, il legittimario leso avrebbe diritto ad un supplemento cui può legittimamente rinunciare.

Laddove successivamente alla stipula dell'accordo venisse fuori una sopravvenienza attiva che non era stata valutata all'interno dell'accordo, si discute in ordine alle relative conseguenze. Viene in ausilio la funzione attribuita all'accordo e se lo stesso avesse anche funzione di accertamento e di transazione. In detto ultimo caso, il negozio di accertamento

³¹ Cassazione civile sez. trib. – 17 gennaio 2019, n. 1141: "Gli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari sono assoggettati all'imposta di registro ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, e non a quella di successione, ove non abbiano natura meramente ricognitiva dell'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, ma siano volti a modificare e/o integrare le stesse, poiché le attribuzioni concordate tra gli interessati non hanno natura ereditaria ma concretano un trasferimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha assoggettato, in applicazione del principio, ad imposta di registro un accordo con il quale la "legittima" era stata reintegrata mediante attribuzione di una somma di denaro previa rinuncia, da parte del legittimario, al legato in sostituzione di legittima allo stesso destinato per testamento). Dal punto di vista fiscale, si osserva (S. GHINNESSI, *Profilo fiscale*, in AA.VV., *Formulario notarile commentato*, a cura di G. PETRELLI, VII, 2, *Successioni e donazioni. Le successioni per causa di morte*, 1572) che se nell'atto dovessero essere inserite vere e proprie cessioni tra i coeredi, che vadano al di là della mera reintegrazione del legittimario nella quota ideale spettante, tali cessioni sconterebbero l'imposta sui trasferimenti in misura ordinaria. In tal senso si veda anche F. FORMICA, *In tema di accordi di reintegrazione della legittima – Trattamento fiscale*, op ult. cit..

³² G. ORLANDO, op. loc. ult. cit..

avendo altresì, funzione cd. preclusiva, intendendo con lo stesso superare tutte le questioni in ordine alle spettanze dei legittimari lesi e pretermessi, non vi è dubbio che le eventuali sopravvenienze attive non scalfiscano minimamente siffatto accordo. A tal proposito appare opportuno prevedere all'interno dello stesso la espressa efficacia preclusiva traslativa dello stesso.

L'efficacia preclusiva non è un effetto automatico dell'accordo, ricorrendo solo allorché le parti muovano dall'incertezza del quantum lesivo.

Sul punto si assiste, invero, a un orientamento giurisprudenziale maggiormente pragmatico rispetto a quanto si legge nei testi. Simile conclusione muove dalla consapevolezza della impossibilità di ripristinare – con un atto di autonomia privata – gli effetti tipici di un atto giudiziario.

Le concrete difficoltà operative della riproduzione, mediante accordi di reintegrazione della legittima, degli effetti tipici di un atto giudiziario determinano, invero, il comprensibile indirizzo – da parte della stessa Corte di legittimità – della non necessità di rispetto testuale e pedissequo delle norme in materia di successione necessaria.

Conseguentemente, nell'ambito dell'autonomia negoziale, tutti gli eredi – per legge e per testamento – unitamente ai legittimari – lesi o pretermessi – ben potranno sottoscrivere un accordo in cui le quote spettanti ai legittimari, lesi o pretermessi, siano soddisfatte solo parzialmente. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento a testamenti lesivi, testualmente recita: “il legislatore ha inteso statuire che, quando il testamento ha leso i diritti del legittimario e l'impugnazione di esso dovrebbe avere come unico scopo la reintegrazione di tali diritti (...) gli interessati – per quanto riguarda la legge tributaria – sono dispensati dall'onere di siffatta impugnazione e possono realizzare il detto risultato anche con atto negoziale. Questo in tal caso viene considerato come correttivo del testamento e – inserito al pari di questo nella vicenda successoria – viene tassato a titolo di imposta di successione, anziché quale atto traslativo inter vivos. E ciò anche nel caso in cui le attribuzioni patrimoniali concordate soddisfino solo parzialmente i diritti dei legittimari, posto che anche siffatte attribuzioni, parzialmente soddisfattive di tali diritti si inseriscono nella vicenda successoria ed hanno natura sostanzialmente ereditaria”³³.

Pertanto, innanzitutto, si ammette che le attribuzioni - “pars quota” - possano, di comune accordo tra tutti i legittimari esistenti al momento dell'apertura della successione, avere una misura inferiore (quantum) rispetto a quella imposta dalla rigida applicazione delle norme in materia di successione necessaria, fermo restando che deve trattarsi di una “pars quota”.

A tal proposito, come innanzi precisato, si suole distinguere tra gli accordi di reintegrazione della legittima tout court (in cui al legittimario leso o pretermesso sia assegnata una pars quota) e gli accordi di reintegrazione in senso lato, in cui, ad esempio, sia assegnata al legittimario leso o pretermesso soltanto una pars bonorum, corrispondente al valore della “porzione di legittima”. Si pensi all'accordo transattivo con pagamento di un corrispettivo pari al valore della quota lesa avvenuto a fronte della rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario.

Detta ultima ipotesi, pur trovando asilo nella citata normativa tributaria secondo la maggior parte degli Autori, non merita l'applicazione della normativa tributaria di favore, secondo la giurisprudenza di legittimità³⁴.

³³ Cass. 24 novembre 1981, n. 6235 in *Giust. civ.* 1982, I, 965.

³⁴ Vedi *supra* nota 30.

Pertanto, allorché i citati patti – al di là del nomen iuris che verrà agli stessi attribuito – non abbiano ad oggetto l’attribuzione di una pars quota, pur essendo validi negozi transattivi, potrebbero non essere assoggettati alla cd. neutralità fiscale, secondo la giurisprudenza, con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale sui trasferimenti inter vivos.

A simili conclusioni di carattere operativo e fiscale non possono non associarsi conseguenze di carattere sostanziale.

Ancora una volta è di ausilio la nota distinzione tra accordi di reintegrazione tout court e accordi di reintegrazione in senso lato.

La prima categoria, intesa quale accordo di reintegrazione in cui, una volta rese inoperanti le disposizioni lesive, al legittimario (leso o pretermesso) sia attribuita una pars quota dell’intero compendio ereditario, ben si coniuga con la interpretazione secondo cui effetto dell’attribuzione della pars quota sia la attribuzione della qualità di erede al soggetto beneficiato dall’accordo, in quanto la quota non può non essere considerata una universitas.

Diversamente, laddove al beneficiario dell’accordo di reintegrazione della legittima sia attribuita una pars bonorum, potrà dubitarsi che lo stesso sia anche successore universale.

Con la detta ricostruzione giurisprudenziale, l’accordo in parola viene ricostruito come un meccanismo capace di reintegrare la riserva del legittimario, tanto che quest’ultimo potrebbe essere considerato come successore direttamente dal de cuius³⁵. Trattandosi di “vicenda successoria” – si legge nelle citate sentenze - il legittimario, lesa o pretermessa, succederà mortis causa al de cuius, non inter vivos.

La possibilità che siffatti accordi determinino anche l’assunzione della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso ha trovato non poche resistenze in dottrina³⁶.

In particolare, si ritiene: «l’acquisto al patrimonio del legittimario, non trovando titolo nella successione testamentaria né nella successione legittima o tanto meno necessaria né, infine, in alcuna pronuncia giudiziale, si presenta come effetto necessario, e reale, dell’accordo di accertamento concluso fra i soggetti interessati, e precisamente l’effetto giuridico del trasferimento al legittimario di beni già facenti parte del patrimonio dell’erede beneficiato. L’eredità si è devoluta per testamento, compresa la parte di legittima, ai soggetti beneficiati: l’erede, tuttavia, per espressa accertata disposizione di legge, è tenuto a cedere la porzione concreta dei beni oggetto delle disposizioni lesive, trasferendole in proprietà al legittimario³⁷» (...) «L’atto non potrà in alcun modo essere attributivo della qualità di erede», con ciò negandosi «la equiparazione tra accordo e pronuncia giudiziale di riduzione, se intesa anche quale attributiva della qualità di erede», in quanto si ritiene che l’accordo di reintegrazione della legittima possa essere configurato unicamente quale negozio oneroso a tacitazione. Né un negozio di accertamento farebbe conseguire al legittimario la qualità di erede in via

³⁵ Cassazione civile sez. trib., 27 febbraio 2009, la quale ragionando nel senso che “tale norma, nell’estendere l’imposizione successoria anche agli accordi diretti alla reintegrazione dei diritti dei legittimari, si limita a disporre che, ai fini della predetta imposta, occorre tenere conto anche di tali accordi, in quanto integrativi delle disposizioni testamentarie. Ne deriva che la disposizione sopra richiamata non può portare, come sostenuto dall’Ufficio, ad una estensione soggettiva dell’imposizione ovvero autorizzare l’attribuzione della qualifica di erede al legittimario totalmente pretermesso che, pur avendo partecipato a tale accordo, non ne abbia in concreto beneficiato mediante assegnazione di beni ereditari” appare quasi voler ammettere che detta attribuzione sia consentita laddove al legittimario siano assegnati beni ereditari.

³⁶ F. SALVATORE, *Gli accordi di reintegrazione della legittima: accertamento e transazione*, op. loc. ult. cit., BULGARELLI, op. loc. ult. cit., DE PAOLA, op. loc. ult. cit.. In senso positivo D. CAVICCHI, op. loc. ult. cit., A. TORRONI, *La pubblicità degli accordi di reintegrazione della legittima*, cit., 27; C. PARRINELLO, op. loc. ult. cit., ma solo con riferimento al legittimario lesa.

³⁷ F. SALVATORE,, op. ult. cit., 218.

“contrattuale”, in quanto in contraddizione con il dettato normativo di cui al citato art. 457 c.c..

Gli Autori³⁸ che, aderendo alla natura di negozio di accertamento cd. costitutivo di siffatti accordi, negano la possibilità che gli stessi possano avere finanche la natura di accordi che “anticipino” gli effetti della sentenza di riduzione, perseguono comunque il medesimo fine: “il diritto del legittimario è disponibile (arg. ex art. 557 c.c.), e ben può configurarsi una reintegrazione contrattuale tra le parti che sortisca gli effetti di legge dal punto di vista esclusivamente patrimoniale. Senza contare che ciò corrisponde senz'altro a interessi apprezzabili, da un lato quello dell'erede alla rapida definizione della situazione, godendo di un certo margine di autonomia, dall'altro l'interesse del legittimario a non acquistare la mai conferitagli qualità di erede”.

Altra parte degli autori³⁹ ritiene che non vi sia alcun dubbio in ordine alla natura iure successionis dell'acquisto in esame, ossia il legittimario leso sarebbe avente causa direttamente dal defunto e non già dal beneficiario della disposizione lesiva. In tal modo, si verificherebbe il subentro nell'universalità dei rapporti facenti capo al de cuius, con conseguente obbligo di pagamento dei debiti ereditari.

Detti Autori traggono il proprio convincimento da una breve premessa: il legittimario destinatario degli effetti favorevoli dell'accordo in esame acquista la pars quota non in virtù del titolo giudiziario, né dell'atto di autonomia negoziale ma a seguito della vocazione necessaria (titolo legale) che, a seguito dell'accertamento volontario, si produce in suo favore. Partendo dal presupposto che l'azione di riduzione sia un'azione di accertamento costitutivo (accertamento della lesione di legittima e delle altre condizioni dell'azione) cui consegua automaticamente la modificazione giuridica (inefficacia successiva, totale o parziale) della disposizione lesiva, detti Autori concludono nel senso che, una volta riconosciuto da parte del beneficiario che la disposizione in suo favore sia lesiva della legittima, l'inefficacia della disposizione lesiva è ipso iure, con operatività della delazione necessaria a favore del legittimario⁴⁰. A tale inefficacia consegue l'instaurarsi della comunione ereditaria anche a favore del legittimario leso.

La ricostruzione degli accordi in esame potrebbe, invero, apparire meno rivoluzionaria, laddove al negozio di reintegrazione si attribuisca una valenza meramente traslativa, ossia al pretermesso o leso sia attribuito il valore della legittima a lui spettante, non anche la qualità di erede⁴¹. L'autonomia contrattuale che l'ordinamento concede ai privati può ritenersi

³⁸ F. SALVATORE, op. ult. cit., 218. In tal senso anche A. NATALE, *Autonomia privata e diritto ereditario*, cit. 425 ss., secondo cui: “si può dubitare che l'autonomia privata possa spingersi sino a conferire, in capo al legittimario pretermesso, l'acquisto della qualità di erede, come accadrebbe nell'ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione: l'accordo di reintegrazione non sembra idoneo ad assegnare la qualità di erede *erga omnes*(...) in quanto non si può far dipendere l'acquisto dello *status* di erede da un accordo negoziale al di fuori di un controllo giudiziario”. In tal senso anche A. SPATUZZI, *op.loc. ult. cit.*, secondo cui: l'accordo concluso (...) non può ardire ad attribuire la qualità di legittimario leso o preterito, giusta l'indisponibilità di una tale posizione da parte dell'autonomia provata”

³⁹ G. ORLANDO, op. ult. cit., 155. F. PENE VIDARI, op. ult. cit.; U. CARNEVALI, *Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima*, 131.

⁴⁰ S. NAPPA, *La successione necessaria*, Padova, 1999, 191.

⁴¹ In tal senso anche un precedente studio del Consiglio Nazionale del Notariato S. METALLO, *Gli accordi di reintegrazione della legittima e la commutazione. Limiti*, studio n. 499-2006/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 10 novembre 2006, in cui si è rilevato che «l'unico strumento per ottenere la riduzione è l'azione giurisdizionale, con tutte le conseguenze che l'esperimento vittorioso di essa può apportare al legittimario leso: in primo luogo, la partecipazione alla comunione ereditaria in virtù dell'attribuzione della qualità d'erede ed in secondo luogo, la soddisfazione patrimoniale. Tuttavia, l'accordo con il soggetto passivo permette di ottenere il medesimo risultato pratico; un risultato legato alla soddisfazione patrimoniale, che abbia ad oggetto l'unico diritto disponibile del legittimario leso: cioè, il diritto ad un valore patrimoniale che sia pari alla sua quota di riserva. Se a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione di

sufficientemente ampia da ricomprensivi negozi volti a regolare reciproci rapporti giuridici patrimoniali in senso conforme alla riduzione che la legge prevede a tutela di determinati soggetti, attribuendo, tra l'altro, un trattamento fiscale favorevole.

Ferme restando le indiscutibili complessità legate al realizzarsi convenzionalmente degli effetti dell'azione di restituzione, innegabile è l'ammissibilità per l'autonomia privata di realizzare gli effetti propri della sentenza di riduzione, dal punto di vista patrimoniale. Innegabile è che l'esito di simile giudizio – inteso nel senso dell'attribuzione di una pars quota al soggetto leso – sia un risultato conseguibile anche senza addivenire ad una composizione giudiziale della lite. Lo spostamento patrimoniale dei beni ereditari a favore del soggetto leso o pretermesso non è vietato da alcuna norma. Questo a prescindere dalla soluzione in ordine all'attribuzione o meno della qualità di erede⁴² al soggetto legittimario, leso o pretermesso, destinatario di simile assegnazione.

A ben vedere la conseguibilità in via convenzionale degli effetti riconosciuti dalla legge alla sentenza di riduzione trae una propria giustificazione, tra l'altro, anche dalla circostanza secondo cui l'effetto della sentenza non rappresenta attività riservata in via esclusiva all'Autorità giudiziaria, come invece, accade, ad esempio, nell'ambito del riconoscimento di status personali (materia notoriamente preclusa all'autonomia privata, come ad esempio in materia di divorzio).

Essendo autorevolmente sostenute entrambe le ricostruzioni, è doveroso sul punto un invito alla prudenza, essendo rilevanti le conseguenze pratiche relative all'assunzione o meno della qualità di erede a favore del legittimario – leso o pretermesso - beneficiario dell'accordo. L'assunzione del titolo di successore mortis causa del de cuius determina fondamentali effetti dal punto di vista della responsabilità patrimoniale dello stesso. Quale erede puro e semplice, lo stesso sarà responsabile dei debiti ereditari con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Aderendo alla ricostruzione secondo cui l'attribuzione della quota ideale di patrimonio ereditario rechi in sé la inevitabile conseguenza dell'attribuzione della qualità di erede del destinatario degli effetti dell'accordo di reintegrazione, lo stesso sarà reso edotto delle conseguenze legate all'attribuzione di detta qualità, e, in particolare, della responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori ereditari a far tempo dall'apertura della successione.

Corollario della precedente trattazione è, pertanto, che l'accordo di reintegrazione tout court con attribuzione di una pars quota di beni ereditari, secondo parte degli Autori, ha come effetto anche l'attribuzione della qualità di erede, con conseguente responsabilità nei confronti dei creditori ereditari con tutto il proprio patrimonio.

Negli accordi di reintegrazione in senso ampio, ossia gli accordi in cui viene attribuita una pars bonorum, a titolo di tacitazione, l'eventuale passaggio di debiti deve necessariamente essere previsto mediante un'espressa pattuizione di accollo di specifiche posizioni debitorie.

Altra questione che si pone è se l'attribuzione a favore del legittimario, beneficiario dell'accordo possa avvenire anche con beni non ereditari ovvero se lo stesso possa essere

riduzione si riconosce lo *status* di erede e quindi la partecipazione alla comunione ereditaria, con conseguente soddisfazione patrimoniale del legittimario vittorioso, altrettanto non sembra si possa verificare in sede di convenzione con l'erede testamentario. L'unico riconoscimento disponibile dalle parti è quello del ristoro patrimoniale del soggetto leso o pretermesso, ma non anche l'attribuzione di uno status personale indisponibile”.

⁴² E' noto che simile qualità non sia imposta da una norma di legge. Si tratta, invece, di una equiparazione suffragata da autorevole dottrina e fatta propria dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

tacitato unicamente con beni ereditari. Parte degli Autori sostiene la possibilità che la legittima possa essere composta anche con beni non ereditari⁴³.

La tesi più rigorosa impone di ritenere che l'accordo di reintegrazione in senso stretto deve comprendere solo beni ereditari. L'accordo di reintegrazione in senso ampio potrà comprendere anche beni e denaro non ereditario, in adesione alla ricostruzione secondo cui la quota di legittima ben possa essere composta con beni di natura non ereditaria a carico del legittimario onerato⁴⁴.

Dal punto di vista operativo, non può celarsi come detto accordo abbia una rilevanza fondamentale, specie in tutti i casi in cui lo stesso anziché ribaltare l'assetto degli interessi predisposto dal *de cuius*, lo stabilizzi, adeguandolo agli esiti cui condurrebbe la tutela legale giurisdizionale, mediante delle semplici attribuzioni patrimoniali.

Soggetti legittimati a sottoscrivere l'accordo di reintegrazione della legittima sono, innanzitutto, i soggetti indicati nell'art. 536 c.c.: coniuge, uniti civili, i figli (legittimi e naturali), ascendenti. Sono, inoltre, legittimati gli eredi e gli aventi causa dai legittimari. L'accordo non può essere concluso dai creditori in via surrogatoria. Non è necessario che l'accordo venga perfezionato da tutti i legittimari lesi o pretermessi, come confermato dalla natura personale dell'azione, la quale segnala che non è possibile configurare sul lato attivo un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i legittimari. All'accordo di reintegrazione della legittima in senso stretto dovranno partecipare tutti i beneficiari degli atti lesivi della legittima che hanno beneficiato degli atti *cd. lesivi*. Se è vero che in forza del contratto viene attuata la tutela legale della legittima sarà allora necessario l'intervento di tutti i beneficiari di disposizioni testamentarie.

Dal punto di vista del regime patrimoniale del legittimario reintegrato, si deve considerare che l'acquisto a favore di quest'ultimo sia interpretato sempre quale acquisto *mortis causa* e, in quanto tale, non costituisca oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 179 lett. b c.c..

Le ricostruzioni sulla natura giuridica maggiormente diffuse e la espressa neutralità fiscale dell'istituto in esame rappresentano sicuramente un chiaro indice della inesistenza di una vicenda traslativa a fondamento del patto in esame.

Simile circostanza suffraga la tesi - altrettanto autorevolmente sostenuta - della non applicabilità di tutta la normativa prevista per gli atti tra vivi, in forma pubblica o autenticata, aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni e/o fabbricati.

In particolare, non si dubita della inapplicabilità del disposto di cui all'art. 30 co. 2 del D.P.R. 380/2001, in materia di allegazione del certificato di destinazione urbanistica, né del disposto di cui all'art. 40 co. 2 della legge 47/1985, in materia di dichiarazioni urbanistiche relative alla circolazione di edifici o loro parti. Parimenti, non saranno applicabili le norme in materia di indicazioni analitiche di modalità di pagamento e dell'esistenza di mediatori, di cui all'art. 35 del d.l. 223/2006.

Analogamente, non essendovi alcun trasferimento a titolo oneroso di fabbricati, non si ritiene applicabile la normativa sull'obbligo di allegazione del cosiddetto attestato di prestazione energetica di cui al D. Lgs. 192/2005.

Né può revocarsi in dubbio che anche la normativa in materia di *cd. conformità catastale* sia esclusa per l'istituto in esame. In particolare, con l'istituto in esame non si assiste

⁴³ Sulla legittima per equivalente si veda G. AMADIO, *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima "per equivalente")*, in *Riv. dir. civ.*, parte I, 2009, pp. 683-712.

⁴⁴ A tal proposito si rinvia al tema della *cd. legittima per equivalente*

ad alcun trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati. Conseguentemente, non ricorre alcun obbligo di riferimento alle planimetrie e alla menzione della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

Tutte le presenti ricostruzioni svelano la natura dell'istituto in esame che appare sicuramente estremamente versatile e agevolmente fruibile in tutti i casi in cui si intenda realizzare lo scopo di equilibrare eventuali sperequazioni tra il valore dei beni attribuiti ai legittimari (eredi o meno che siano), a seguito di un'espressione di volontà del de cuius foriera di sperequazioni superabili solo con l'incontro delle volontà dei legittimari (siano o meno istituiti eredi). Il ruolo del notaio appare fondamentale per dare esatta esecuzione alla volontà delle parti, in un momento così delicato, quale quello dell'assegnazione di beni ereditari.